



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

composta dai Signori magistrati:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Dott. Giuseppe Iannaccone | Presidente |
| Dott.ssa Carla Ciofani | Consigliere |
| Dott. Andrea Dell'Orso | Consigliere rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 45/2018 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 6 aprile 2021, e vertente

TRA

- **CORRADINI Massimiliano (cf CRRMSM69D07A345I), CORRADINI Valentina (cf CRRVNT72B54A345R), GIALLORETI Massimo (cf GLLMSM73S16A345I), PROPERZI Maurizio (cf PRPMRZ63L21A345M), rappresentati e difesi dall'avv. Dino COSTANZA del foro di Roma e dall'avv. Alberto VILLANTE del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo giusta procura in atti;**

APPELLANTI

E

- **GIULIANI Concetta (cf GLNCCT37T48A345R) rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio DEL PINTO del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;**

APPELLATA

- **SORELLE NURZIA srl, corrente in L'Aquila, località Bazzano; CANTALINI Giorgina, residente in Roma Via Azone 16/b; CANTALINI Francesca, residente in L'Aquila Via De Gasperi, 44; CORRADINI Rosanna, residente in L'Aquila Via De Gasperi, 44;**

APPELLATE CONTUMACI

OGGETTO: appello al lodo arbitrale del 2 ottobre 2017.

Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.La controversia (cirscritta, come in seguito meglio si dirà, all'impugnazione del lodo arbitrale) si inserisce all'interno delle complesse dinamiche della Ines Nurzia sas, società che ha ad oggetto la produzione di rinomati prodotti dolciari commercializzati in prevalenza nel periodo natalizio con il noto marchio "Sorelle Nurzia".



Nella fattispecie, dopo che Giuliani Concetta è rimasta la sola socia accomandataria a seguito del recesso delle cognate Calisti Romana e Nocelli Maria, alcuni dei soci, comunque rappresentativi della maggioranza delle quote, Corradini Massimiliano, Corradini Valentina, Gialloreti Massimo e Properzi Maurizio, ne hanno deliberato l'esclusione dalla compagine societaria per una serie di gravi inadempienze che di seguito possono essere così sintetizzate:

- mancata partecipazione alla gestione sociale in prevalenza affidata dalla Giuliani ai due figli, Farroni Carlo e Domenico (nominati procuratori speciali);
- assenza di controllo sul loro operato e riconoscimento di elevati compensi;
- mancata risposta alle richieste di informazioni e di chiarimenti;
- sottoscrizione di un accordo particolarmente gravoso per la società intercorso con l'accomandataria Calisti Romana rappresentando un consenso, in realtà, mai dato da parte degli altri soci;
- mancata distribuzione degli utili del bilancio 2015;
- mancato riscontro alle richieste di chiarimenti del rappresentante degli accomandanti formulate nelle note del 20 settembre e del 10 ottobre 2016;
- omessi chiarimenti su voci passiva in contabilità;
- attuazione di una politica commerciale di particolare favore nei confronti delle società facenti capo alla famiglia Farroni;

Il suddetto provvedimento, inoltre, ha differito la sua efficacia al decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessata a cui è stato riconosciuto il diritto, così come espressamente previsto dall'art. 2287 cod civ, di proporre opposizione dinanzi al Tribunale, organo deputato anche ad assumere ogni decisione in ordine alla sospensione dell'efficacia della decisione.

Prima ancora della notifica, la Giuliani, avvalendosi dell'art. 11 dello statuto societario, ha inoltrato istanza al Presidente del Tribunale di L'Aquila per la nomina di un arbitro.

Il giudizio si è quindi regolarmente incardinato nei confronti della Ines Nurzia sas (non intervenuta) e dei soci accomandanti alcuni dei quali (Corradini Rosanna, Cantalini Giorgina, Cantalini Francesca) hanno preferito non parteciparvi.

Con una prima ordinanza del 22 aprile 2017, l'arbitro unico nominato ha qualificato l'arbitrato come rituale (così rigettando le questioni preliminarmente sollevate dai soci accomandanti firmatari dell'atto di esclusione), ha altresì rigettato le ulteriori questioni relative alla non arbitrabilità della controversia, alla decadenza del termine per proporre opposizione, alla mancata sospensione del provvedimento preclusa dall'art. 818 cpc.

All'esito della discussione del 27 giugno 2017, l'arbitro ha accolto la domanda proposta da Giuliani Concetta così annullando, con compensazione delle spese (ponendo quelle dell'arbitro stesso a carico delle parti in solido), l'atto di esclusione dalla compagine societaria della stessa.

A fondamento della decisione, l'arbitro ha rilevato che le doglianze poste a fondamento del medesimo atto hanno riguardato l'attività della Giuliani quale socio accomandatario e quindi titolare di un ruolo di amministrazione attiva della Ines Nurzia sas e pertanto, vertendosi in un'ipotesi di revoca dell'amministratore doveva farsi applicazione dell'art. 2259 cod civ che, però, subordina tale effetto all'esperimento di un'azione in sede giudiziale non potendosi ritenere sufficiente la scrittura autenticata dal Notaio Iorio in data 11 novembre 2016.

I soci accomandanti Corradini Valentina, Corradini Massimiliano, Gialloreti Massimo e Properzi Maurizio hanno tempestivamente impugnato il lodo.

Il primo motivo, inquadrabile all'interno dell'art. 829 n. 4) cpc, ha riguardato la qualificazione dell'arbitrato come rituale, mentre attenendosi al tenore letterale dell'art. 11 dello statuto, esso deve ritenersi irrituale.

Con la seconda e terza doglianza, anch'essa rientrante nella previsione dell'art. 829 n. 4) cpc, gli appellanti hanno lamentato la non compromettibilità in arbitri dell'azione, l'assenza di un



provvedimento di sospensione dell'esclusione della Giuliani che, ciò nonostante ha continuato a gestire la società;

La quarta censura ha interessato la violazione dell'art. 829 n. 9) cpc anche in tal caso per plurimi profili e segnatamente per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, mancato accoglimento delle istanze istruttorie, formazione del lodo senza previa discussione finale, omessa preventiva indicazione dei criteri equitativi.

Con l'ultimo motivo è stata dedotta la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 n. 11) cpc per contraddittorietà delle disposizioni del lodo.

Si è costituita in giudizio la Giuliani deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'interposto gravame insistendo quindi per il suo rigetto.

La società Sorelle Nurzia srl (nuova denominazione della Ines Nurzia sas) e gli altri soci accomandanti Corradini Rossana, Cantarini Giorgina e Francesca non si sono costituite.

Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti.

All'esito dell'udienza del 6 aprile 2021, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 comma 4 L. 77/2020, fatte precisare le conclusioni, giusta ordinanza riservata del 9 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 cpc.

2. In limine litis, va dichiarata la contumacia di Sorelle Nurzia srl, Cantalini Giorgina, Cantalini Francesca e Corradini Rosanna che, sebbene regolarmente citate, non si sono costituite.

3. Preliminarmente, è indispensabile una rapida digressione sulle caratteristiche del giudizio di appello per nullità di un lodo arbitrale.

Pur essendovi una sostanziale identità tra dottrina e giurisprudenza sull'inquadramento di tale strumento alla stregua di una modalità impugnatoria limitata di secondo grado, permangono sostanziali differenze rispetto ad un tradizionale giudizio di appello.

Il principale tratto distintivo deve cogliersi nel fatto che, a differenza dell'appello delle sentenze, quello del lodo è strutturato come una forma di impugnazione rescindente poiché il riesame del merito non costituisce l'oggetto principale del motivo di gravame e di conseguenza ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale all'esito cioè del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all'art. 829 cpc, fatto valere.

La giurisprudenza di legittimità ha anche di recente chiarito che *“Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di Appello procedere a statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli Arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria è attribuito al Giudice dell'impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotte dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c.”* (cfr Cass Civ, Sez I, 3.4.2020 n. 7681)

Ne consegue quindi che è essenziale, pena inammissibilità, l'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità e con l'espressa indicazione del principio di diritto che si assume violato in caso di impugnazione per violazione di norma di diritto.

Poiché, infine, l'effetto devolutivo non è automatico, il giudice del gravame non può esaminare motivi diversi rispetto a quelli ritualmente indicati dalle parti con le impugnazioni principale ed incidentale.

Tanto premesso i motivi devono essere esaminati partitamente.

4.1. La prima censura, relativa alla nullità del lodo, per invalidità della clausola di arbitrato deve essere rigettata.

Secondo la prospettazione degli appellanti, tale clausola, inserita nell'art. 11 dello statuto societario, integra gli estremi di un arbitrato irrituale che non può essere impugnato dinanzi alla Corte di Appello, ma davanti al giudice di primo grado territorialmente competente.

Deve, difatti, ritenersi costante la posizione assunta dalla giurisprudenza secondo cui *“In materia di arbitrato l'impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla corte di appello è proponibile - ai sensi degli artt. 827 c.p.c. e ss. - unicamente con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, l'impugnazione predetta non è ammissibile essendo legittimamente esperibile la sola azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione”* (cfr Corte Appello Ancona, 2.12.2014 n. 985).

Si tratta, pertanto, di porre attenzione ai criteri ermeneutici stabiliti ai fini di un corretto inquadramento della natura giuridica della clausola arbitrale.

A tale riguardo, è stato chiarito che *“La giurisprudenza di questa Corte (SS.UU., [sentenze nn. 5690 del 1995](#); [3 agosto 2000, n. 527](#); [14223 del 2002](#)) secondo un indirizzo ormai consolidatosi dopo la riforma dell'arbitrato ad opera della [L. n. 5 del 1994](#), ha affermato che il "dictum" arbitrale, anche nell'arbitrato rituale, va considerato un atto di autonomia privata, estraneo all'esercizio della giurisdizione, ad avvalersi della quale le parti rinunciano con il compromesso o la clausola compromissoria. Ne deriva che, secondo tale orientamento interpretativo, non vi è una differenza ontologica fra l'arbitrato rituale e quello irrituale, avendo entrambi gli atti conclusivi natura di atti di autonomia privata e configurandosi in entrambi i casi la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, nonchè come opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, attraverso il "dictum" di soggetti privati. Con la conseguenza che la distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale non può fondarsi sul rilievo che nel primo, a differenza che nel secondo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice. (Cass. 13 aprile 2001, n. 5527; 8 agosto 2002, n. 11976; 30 agosto 2002, n. 12714; 20 luglio 2006, n. 16718; 10 novembre 2006, n. 24059; Cass. 2.7.2007, n. 14972). La differenza va, invece, ravvisata nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'[art. 825 c.p.c.](#), da esperirsi con l'osservanza del regime procedurale e le garanzie - anche in relazione ai mezzi d'impugnazione - previsti dal codice di procedura civile, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso uno strumento negoziale atipico, non regolamentato, reso legittimo dal principio generale di autonomia privata consacrato nell'[art. 1322 cod. civ.](#) (e nei limiti di esso), non soggetto, a meno che le parti non le richiamino, alle regole procedurali di cui al titolo ottavo del codice di rito - salvo che non coincidano con principi generali e inderogabili dell'ordinamento - insuscettibile d'impugnazioni diverse da quelle tipiche dei contratti”* aggiungendo che *“Questa Corte ha qualificato rituale l'arbitrato in casi in cui la clausola compromissoria difettava di elementi univocamente sintomatici dell'irritualità, mentre conteneva l'uso ripetuto di espressioni - quali "giudizio di un collegio arbitrale, costituito da tre arbitri", "emetterà giudizio", "giudicherà" e "spese di giudizio" - ritenute coerenti all'attività degli arbitri rituali, chiamati ad emettere - all'esito di un giudizio privato in cui le parti vogliono e si impegnano a far proprio il procedimento attraverso il quale si perviene al lodo - una decisione potenzialmente fungibile con quella degli organi della giurisdizione (Cass. 10.11.2006, n. 24059; Cass. 22.3.2007, n. 6985). (cfr Cass Civ, Sez. I, 26.2.2009 n. 4643).*

La stessa giurisprudenza a cui si è fatto riferimento ha escluso che possono rappresentare profili decisivi ai fini della configurazione dell'arbitrato irrituale la previsione di un potere di decisione secondo equità oppure che la clausola riporti la definizione del giudizio arbitrale come

"inappellabile" in quanto essa "è perfettamente compatibile con la disciplina dettata per l'arbitrato rituale e perchè la possibilità riconosciuta agli arbitri di decidere *ex bono et aequo* e come amichevoli compositori è prevista anche nell'arbitrato rituale dall'[art. 822 c.p.c.](#)" (cfr sentenza sopra citata).

Tali principi devono essere trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue *de plano*.

L'art. 11 dello statuto societario prevede che "*In caso di controversie tra soci e tra questi e la società, le stesse controversie dovranno deferirsi a giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di L'Aquila su semplice ricorso della parte diligente. L'arbitro giudicherà ex bono et aequo, con dispensa da formalità ed il suo giudizio sarà inappellabile*".

Orbene, l'esplicito richiamo alle nozioni di controversia e giudizio devono, facendo buon governo dei principi di diritto sin qui enunciati, ragionevolmente indurre a qualificare la clausola all'interno dello schema tipico dell'arbitrato rituale con conseguente rigetto del motivo di gravame.

4.2. Il secondo profilo di nullità del lodo ha riguardato, secondo la prospettazione degli appellanti, la non compromettibilità di alcuni (nello specifico di quattro) motivi di esclusione della Giuliani che, in quanto afferenti alla revoca dell'amministratore, non potevano essere devoluti alla cognizione dell'arbitro.

Per la giurisprudenza di legittimità, "*Non possono formare oggetto di compromesso le controversie societarie che hanno per oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. L'area dell'indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione dei bilanci di esercizio*" (cfr Cass Civ, Sez I, 12.9.2011 n. 18600).

In altri termini, correttamente interpretando la *ratio* di tale indirizzo interpretativo, deve ritenersi che anche eventuali questioni afferenti alla revoca dell'amministratore possono essere assoggettate alla clausola compromissoria laddove non si verta in ambiti in cui a venire in rilievo sono profili di chiara connotazione pubblicistica come per l'appunto quello riguardante la precisione dei bilanci.

Il quadro che però caratterizza la vicenda che ci occupa è diverso il che esclude la fondatezza del dedotto motivo di nullità.

Non colgono nel segno, quindi, e non possono di conseguenza essere condivise le ulteriori argomentazioni svolte dagli appellanti nel libello introduttivo del giudizio sul fatto che ai punti 4,9, 10 e 14 dell'atto di esclusione siano specificati profili che soddisfano le condizioni per escludere la competenza dell'arbitro.

Scendendo nel dettaglio, deve osservarsi che:

- al punto 4 la contestazione ha riguardato la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti sull'andamento dell'attività sociale;
- al punto 9 si è fatto cenno alla mancata distribuzione degli utili dopo l'avvenuta approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2015;
- al punto 10 la censura ha avuto ad oggetto l'omessa risposta alle osservazioni e richieste di informazioni richieste con le note del 20 settembre e del 10 ottobre 2016 (cfr doc.ti B27 e B28 di parte convenuta) in cui è stato sollecitato un bilancio infrannuale dell'attività della società;
- al punto 14, infine, ha riguardato il rigetto da parte dell'amministratore di un incontro peraltro motivato (cfr nota del 17 ottobre 2016 a firma della Giuliani) di attendere la chiusura dell'esercizio;

In definitiva, quindi, le suddette contestazioni nulla hanno a che vedere con profili di ordine pubblicistico il che comporta il rigetto del motivo.



4.3. Il terzo motivo di nullità, anch'esso riconducibile all'art. 829 n. 4) cpc ha riguardato il passaggio dell'ordinanza interlocutoria del 22 aprile 2017 con cui l'arbitro unico ha di fatto sospeso la decisione sull'esclusione consentendo alla Giuliani ad esercitare le sue prerogative incidendo sull'andamento della società.

Tale motivo, che in effetti rasenta l'inammissibilità, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

L'arbitro ha nella suddetta ordinanza dedotto di non poter assumere, ai sensi dell'art. 818 cpc, alcun provvedimento di sospensione attesa la sua connotazione cautelare aggiungendo altresì che nello stesso atto di esclusione l'efficacia dello stesso era sospensivamente condizionata alla proposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'opposizione ed in quella sede il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sospensione.

Ne discende che l'introduzione del lodo non ha sospeso il provvedimento di esclusione il che rende del tutto irrilevante la deduzione utilizzata dall'arbitro sulla quiescenza dell'atto a seguito della proposizione del giudizio arbitrale.

4.4. Con il quarto motivo, gli appellanti hanno invocato la nullità del lodo per plurime violazioni dell'art. 829 n. 9) cpc e segnatamente per violazione del principio del contraddittorio, mancato accoglimento delle istanze istruttorie, omessa condivisione delle ragioni sottese al mancato sviluppo della fase istruttoria, formazione del lodo in assenza di discussione finale, omessa indicazione dei criteri equitativi.

Tutte le censure sollevata sono infondate in fatto prima ancora che in diritto e pertanto devono essere disattese per le ragioni di seguito illustrate.

Anzitutto, dalla disamina del materiale documentale in atti è risultato che:

- l'8 febbraio 2017, l'arbitro ha assegnato alle parti termine sino alle ore 18,00 del 7 marzo 2017 per la presentazione di memorie di costituzione con relative istanze istruttorie e deposito di documentazione;
- nello stesso provvedimento, è stata fissata la data per il tentativo di conciliazione, è stato indicato un nuovo termine per il deposito di ulteriori memorie difensive e per controdedurre alle richieste istruttorie
- in data 7 marzo 2017 la Giuliani ha depositato una memoria illustrativa;
- all'udienza del 29 marzo 2017, è stato fissato il termine per il deposito delle ulteriori memorie con rinvio all'udienza del 27 giugno 2017 per la discussione orale;
- in quella sede i procuratori delle parti hanno discusso la controversia ed in particolare gli odierni appellanti si sono riportati, insistendo per il loro accoglimento, alle istanze istruttorie formulate;
- non vi è stata alcuna richiesta di concessione del termine per il deposito di memorie conclusive né alcuna contestazione sulla tempistica scelta dall'arbitro (censurata invece in appello- cfr pag 35) di non assegnare termini differiti alle parti;
- l'arbitro all'esito dell'udienza si è riservato di pronunciarsi sulle domande;

La ricostruzione dell'iter del giudizio arbitrale è tale da escludere qualsivoglia violazione del principio del contraddittorio in quanto emerge palesemente che le parti sono state poste nella condizione di poter esplicitare a pieno le proprie prerogative difensive in situazione di assoluta parità.

Ciò è tanto vero che in sede di discussione non è stata formulata richiesta di concessione di termine per memorie conclusionali e le parti hanno inteso discutere la causa.

All'udienza di costituzione dell'arbitro (in cui sono state scandite le modalità del procedimento), non è stata sollevata alcuna contestazione dalle parti.



Per giurisprudenza consolidata, *“Nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il rispetto del principio del contraddittorio”* (cfr Cass Civ, Sez I, 10.12.2020 n. 28189).

Sempre di recente, è stato ribadito che *“In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa”* (cfr Cass Civ, Sez I, 7.9.2020 n. 18600).

Le richieste istruttorie sono state articolate e ne è stato chiesto l'accoglimento, tuttavia, l'arbitro, evidentemente ritenendole implicitamente superflue ai fini della decisione, non si è pronunciato sulla loro ammissibilità.

Una tale soluzione, che rientra nell'esercizio delle prerogative discrezionali dell'organo giudicante, non può di certo tradursi in una lesione del contraddittorio che, al contrario, deve ritenersi sussistente laddove alla parti sia precluso l'esercizio di quelle prerogative minime essenziali connesse con il diritto di difesa.

Peraltro, non è fuor d'opera considerare che gli appellanti non ha riproposto le richieste istruttorie.

In ordine poi all'omessa preventiva indicazione dei criteri equitativi merita osservare quanto segue.

La S.C. ha chiarito che *“Gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 822 c.p.c., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino « a priori » la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti”* (cfr Cass Civ, Sez. I, 8.9.2011 n. 18452).

4.5. L'ultimo profilo di nullità del lodo per cui è causa ha riguardato la violazione dell'art. 829 n. 11) cpc e quindi la sua contraddittorietà.

Va anzitutto chiarito che la giurisprudenza, di legittimità e di merito, chiamata a codificare le esatte coordinate della nozione di contraddittorietà, ha anche di recente evidenziato che la contraddittorietà cui fa riferimento l'art 829 n. 11 cpc va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr Cass Civ, Sez VI, 12.1.2021 n. 291; Corte Appello Genova, Sez I, 9.11.2020 n. 1034).

Venendo al caso di specie, i passaggi salienti del lodo possono essere così sintetizzati: da un lato, l'arbitro ha ritenuto che la Giuliani abbia fornito *“una giustificazione plausibile, seppure non condivisa dai soci accomandanti, delle sue condotte di amministratore”* (cfr pagg 8-9 del lodo); dall'altro canto, ha rilevato che le contestazioni poste a fondamento del provvedimento di esclusione più che essere riconducibili alla qualità di socio della Giuliani, fossero più strettamente afferenti al suo ruolo di socio accomandatario e quindi investito del potere di amministrazione della società.



Muovendo, allora da tale premessa (frutto di un prudente apprezzamento non censurabile in questa sede), è stato individuato un diverso parametro normativo di riferimento dell'iniziativa degli accomandanti non ravvisabile, come di contro accaduto, nell'art. 2286 cod civ, bensì nell'art. 2259 cod civ in tema di revoca dell'amministratore per una giusta causa,

Risulta, però, di sin troppa chiara evidenza che in simili casi il conseguimento del risultato (ovvero della revoca) può essere conseguito esclusivamente mediante la proposizione di un'azione giudiziaria alla luce del chiaro contenuto dell'art. 2259 cod civ.

Per tale ragione, quindi, anche l'ultimo motivo deve essere rigettato.

5. Quanto ora argomentato arresta la fase rescindente dell'impugnazione del lodo, non risultandone alcun motivo di nullità'.

6.1. In ultimo, le spese del presente giudizio nel rapporto tra le parti costituite seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.

Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art 4 D.M. nr 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) pregio dell'opera prestata;

Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellata la somma di € 6.000,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui alla Tabella A del DM 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche (valore della controversia indeterminabile da € 26.000,01 ad € 52.000,00 con applicazione valori medi ridotti nel limite del 50% fase istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.

6.2. Quanto alle spese di lite nel rapporto tra gli appellanti e le parti rimaste contumaci, deve farsi applicazione del principio secondo cui [la condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. \(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 24750/13; depositata il 5 novembre\).](#)

7. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso il lodo arbitrale del 2 ottobre 2017 così decide nel contraddittorio delle parti:

- a) dichiara la contumacia di Sorelle Nurzia srl, Cantalini Giorgina, Cantalini Francesca e Corradini Rosanna;
- b) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;

- c) condanna gli appellanti, in solido fra di loro, alla rifusione, in favore della controparte delle spese del presente giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
- d) nulla sulle spese nel rapporto tra gli appellanti e le parti rimaste contumaci;
- e) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 6 luglio 2021

Il Consigliere estensore
dott. Andrea Dell'Orso

Il Presidente
dott. Giuseppe Iannaccone

Arbitrato in Italia

